

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 18 NOVEMBRE

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

2005 - N. 49

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 ottobre 2005.

Nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale orientata Capo Rama, ricadente nel territorio del comune di Terrasini.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91 del 10 giugno 1991 di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il decreto n. 274/44 del 23 giugno 2000, di istituzione della riserva naturale orientata Capo Rama ricadente nel territorio del comune di Terrasini, provincia di Palermo;

Visto l'allegato n. 1 al sopra citato decreto recante i confini della riserva naturale;

Vista la proposta di ripermetrazione trasmessa dal Consiglio provinciale scientifico di Palermo, prot. n. 21496 del 27 marzo 2003;

Vista la nota istruttoria favorevole alla proposta di ripermetrazione prot. n. 840 dell'11 novembre 2003 della U.O. n. 6.1;

Visto il parere reso dal Consiglio regionale protezione patrimonio naturale CRPPN, espresso nella seduta del 2 febbraio 2004, in cui si esprime parere favorevole concorde al parere dell'ufficio;

Vista la nota del servizio 6 U.O. 6.4, prot. n. 27733 del 3 maggio 2005, con la quale è stata notificata al comune di Terrasini la proposta approvata dal CRPPN ai fini della affissione della cartografia all'albo pretorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 98/81, in materia di pubblicità degli atti;

Viste le osservazioni presentate dalla ditta L.E.S.I. S.p.A., assunte al protocollo di questo dipartimento con il numero 48999 del 4 agosto 2005;

Ritenuto di non dover condividere tali osservazioni per le seguenti motivazioni contenute nel verbale di sopralluogo esperito dai dirigenti del servizio 6 unitamente all'ente gestore, in data 15 settembre 2005:

a) non risulta condivisibile l'impostazione generale delle osservazioni per la quale l'apposizione di vincoli ambientali dovrebbe tenere in conto l'interesse del soggetto privato, ciò in quanto, essendo il bene naturale ed ambientale un patrimonio collettivo, in realtà la moderna giurisprudenza è orientata nella tutela del bene collettivo del patrimonio ambientale. Ciò è stato anche recentemente confermato dal parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 9069/149.05.11 che, nel richiamare la sentenza TAR Lazio, sezione II, n. 254 - 1985, così recita: "...tenendo presente che nella comparazione tra l'interesse del privato a realizzare il manufatto e l'interesse pubblico alla preservazione, per quanto ancora

possibile, dell'integrità del bene ambientale protetto, deve reputarsi prevalente quest'ultimo.";

b) le osservazioni relative alla Convenzione europea del paesaggio non risultano pertinenti in quanto l'ambito normativo di riferimento per l'area è costituito dalla legge regionale n. 14/88, nonché dalla direttiva Habitat n. 92/43 CE e suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 357/97 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si osserva inoltre che l'area oggetto di ampliamento è sito di importanza comunitaria e costituisce un "unicum" strutturale e funzionale con l'area già inserita in zona di riserva;

c) nelle osservazioni si fa ripetutamente erroneo riferimento al "lato Castellammare" (ovest). In realtà la zona oggetto di ampliamento di proprietà della ditta osservante ricade in direzione opposta, lato "est" e si affaccia su Cala Rossa;

d) l'affermazione della ditta di un interesse e di una legittima aspettativa di sviluppo turistico alberghiero dei terreni della ditta proprietaria che verrebbero lesi dalla nuova perimetrazione dell'area, non trova alcun supporto nello strumento urbanistico vigente, che, come già sopra esplicitato, non solo non riconosce tale vocazione all'area ma assegna alla stessa un indice di edificabilità non superiore allo 0,01 mc/mq.;

e) quanto alla contestata motivazione di modifica del perimetro legata a una presunta "comodità di gestione" si osserva che tale principio, peraltro condiviso anche dal CRPPN, risponde alla giusta esigenza di dare certezza amministrativa, anche tramite limiti certi e facilmente identificabili, nell'interesse non solo della corretta gestione, ma anche dei soggetti privati;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la nuova perimetrazione e zonizzazione della R.N.O. Capo Rama.

Art. 2

L'allegato 1 al decreto n. 274/44 del 23 giugno 2000 di istituzione della R.N.O. Capo Rama è sostituito dalla cartografia in scala 1:10.000 allegata al presente decreto. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, mentre la cartografia è depositata presso il dipartimento regionale territorio e ambiente per la consultazione.

Palermo, 4 ottobre 2005.

CASCIO

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato territorio ed ambiente
dipartimento territorio ed ambiente
SERVIZIO 6° Protezione Patrimonio Naturale
Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Proposta di
riperimetrazione della
R.N.O. Capo Rama
Approvata dal C.R.P.P.N.
nella seduta del 02/02/2004

Legenda



Riserva (A)



Preriserva (B)

